

ALLEGATO A. Alla Determinazione nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI RODANO  
PROVINCIA DI MILANO

Schema di contratto tra il Comune di Rodano e la società ..... avente ad oggetto l'appalto dei servizi di consulenza e assistenza assicurativa

TRA

1. Comune di Rodano, C.F. n. 07430220157, con sede in Rodano via ....., rappresentato , ai fini del presente atto, dal Dott. ...., nato a ..... domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. .... del ..... che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

E

2. Soc. .... con sede legale in....., via ..... numero di iscrizione al registro delle imprese di ..... e codice fiscale....., numero di iscrizione al REA ..... - ..... come da certificato della C.C.I.A.A. di ..... agli atti, in persona del sig. .... nato a ..... il ..... e residente in....., via..... in qualità di Legale Rappresentante e ..... che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Broker".

**(ovvero in caso di procuratore)**

2. .... c.f. .... con sede legale in ..... Via .....n....., iscrizione alla Camera di Commercio di ..... in persona del sig. .... nato a ..... il ..... firma digitale intestata a .....rilasciata da .....n.....valida sino al.....e non revocata il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa sig.....a mezzo di atto pubblico / scrittura privata autenticata del Notaio dott.....repertorio

n.....del.....registrato all'Ufficio di .....in data  
.....al n.....serie.....che in originale/in copia certificata  
conforme in data .....dallo stesso Notaio, che è allegata al presente atto sotto la lettera  
.....per formarne parte integrante e sostanziale,. La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà  
chiamata per brevità anche "operatore

**Ovvero in alternativa in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese**

----- sede legale in ..... via.....iscritta  
al registro delle imprese di.....al n.....P.IVA.....in  
persona del.....e legale rappresentante.....nella  
sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento temporaneo tra, oltre alla  
stessa, la mandante .....sede legale  
in.....via.....iscritta al registro delle imprese  
di.....al.....P.IVA.....  
.....e la mandante .....sede legale  
in.....via.....iscritta al registro delle imprese  
di.....al.....P.IVA.....  
....., giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio  
in.....dott.....repertorio n....., che nel prosieguo dell'Atto verrà  
chiamata per brevità "broker";

**PREMESSO CHE**

- Il Comune di Rodano in considerazione della scadenza del contratto attualmente in essere relativo ai servizi di consulenza e assistenza assicurativa, ha ravvisato la necessità di selezionare una società di brokeraggio cui affidare i servizi oggetto del presente contratto, pertanto con atto registro generale n. .... del ..... è stata approvata la determinazione a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. modific., al fine di dare avvio alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza assicurativa, stabilendo come criterio l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. 50/2016, come specificato nella lettera di invito e allegati, approvati con la determinazione sopra indicata contestualmente ed unitamente ai relativi allegati, ed allo schema di contratto;
- Il broker è quindi risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra ai sensi della

determinazione del ..... registro generale n. .... con una offerta tecnica ed un'offerta economica di cui agli atti, che si intendono parti integranti e sostanziali del presente atto anche se non materialmente allegate, e per l'effetto espressamente ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

- Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data ..... giusta comunicazioni in atti;
- Il Broker esercita l'attività professionale di intermediazione assicurativa e riassicurativa così come definita dall'articolo 106 del D. Lgs. 209 del 07/09/2005 ( Codice delle Assicurazioni );
- Il Broker risulta iscritto nel Registro Unico di cui all'articolo 109 del Codice delle Assicurazioni, nella sezione del registro relativa agli intermediari assicurativi che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- Il Broker dichiara che quanto risulta dal presente contratto nonché dalle determinazioni registro generale n. .... e n. ...., dalla lettera di invito e allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio da eseguire e in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso e per la formulazione dell'offerta;
- Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore, con esito positivo, fatta eccezione per .....  
il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo
- Il Broker ha prestato la cauzione definitiva di euro ..... mediante .....
- Il Broker ha presentato la polizza assicurativa sulla Responsabilità Civile Patrimoniale per l'attività svolta dalla società in forza dell'iscrizione al Registro Unico Elettronico, con massimale per sinistro di almeno Euro 2.500.000,00 ( duemilionicinquecentomila/00 ), valida in tutto il territorio dell'UE, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone

del cui operato deve rispondere a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili. La garanzia è valida per i danni verificatisi durante il periodo di assicurazione purché denunciati almeno entro due anni dal termine di validità, eventualmente prorogata, delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili;

- **(se ricorre il caso)** il presente atto, per motivi di urgenza, viene stipulato nelle more del completamento dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di gara, come emerge dalla determinazione R.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di aggiudicazione definitiva e pertanto, il presente atto, è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: in tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, il contratto si intende risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno patito dal Comune **(ovvero se ricorre il caso)** che sono stati esperiti con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'appaltatore autocertificati in sede di gara;
- ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.lgs n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore a euro 150.00,00;
- Il presente contratto viene stipulato con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- il Broker, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite stipulano e convengono quanto segue:

**Art. 1 valore delle premesse, fonti di regolamentazione e Oggetto del servizio**

a) Le precedenti premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto per patto espresso delle parti. Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Broker, come sopra rappresentato, che accetta ed assume, l'attività di consulenza e assistenza assicurativa, specificatamente descritta nei successivi articoli , da prestare conformemente alle prescrizioni contenute nel capitolato e nell'offerta tecnica, ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto che le parti dichiarano di conoscere e la cui

ignoranza non potrà essere opposta come eccezione. Il broker, come sopra rappresentato, si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune ad eseguire il servizio di cui in parola con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al presente contratto, al capitolato, all'offerta tecnica presentata nonché a prestare i servizi connessi e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere, e si impegna, pertanto, a curarne l'esatta osservanza. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'operatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dal D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 (iii) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i, dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81; (iv) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (v) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e il broker, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura. Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento al Broker dei servizi di consulenza e assistenza assicurativa da prestare in favore del Comune di Rodano, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005, finalizzati all'assistenza in fase di gara e conclusione dei propri contratti assicurativi, alla collaborazione nella gestione e nell'esecuzione degli stessi, all'assistenza per la redazione delle condizioni assicurative relative alle coperture richieste ai soggetti aggiudicatari delle gare bandite da codesta stazione appaltante e/o ai firmatari dei vari contratti secondo i contenuti e le modalità indicati nel capitolato e nell'offerta tecnica cui si rinvia integralmente. In caso di contrasto tra l'Offerta del Broker con quanto indicato nel presente Contratto e con quanto richiesto dal Comune, prevarrà, ad eccezione di eventuali elementi migliorativi, il contenuto degli atti prodotti dal Comune

## **Art. 2 Luogo e Durata del servizio**

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede del Comune di Rodano.

La durata del servizio è fissata in 36 mesi dalla data di attivazione del servizio, con possibilità di estensione di ulteriori 36 mesi su semplice richiesta del Comune di Rodano, alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara e nel presente contratto. In caso di esercizio da parte del Comune di detta facoltà, sarà posto in essere un atto aggiuntivo al contratto principale, avente la medesima forma di quest'ultimo e a spese del Broker, con adeguamento della cauzione definitiva e della polizza assicurativa

In caso di scadenza naturale dell'incarico o anticipata, il Broker, su richiesta del Comune, si impegna, sin d'ora, a proseguire le attività fino ad un massimo di ulteriori 6 ( sei ) mesi in modo da consentire al nuovo Broker ovvero al Comune il graduale passaggio di competenze. Il Comune e l'Operatore possono concordare sospensioni delle attività dovute a problemi che non permettano la normale attività di realizzazione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 3 Oneri a carico del broker**

Sono a carico del broker, intendendosi remunerati con l'offerta presentata in sede di gara tutti gli oneri, rischi e le spese relativi al servizio oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché i connessi oneri assicurativi. Il broker garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del broker, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e il broker non potrà, pertanto avanzare pretesa di compensi, a tale titolo ed a qualsiasi titolo nei confronti del Comune, assumendosi il medesimo broker ogni relativa alea.

Il broker si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il broker si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune dalla pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta delle obbligazioni del presente contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi .

Il broker si obbliga altresì a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che

dovessero essere impartite dal Comune.

Il broker si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Broker si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato con un contratto di lavoro nei termini di legge. Il Broker riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui il Broker debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse rispetto a quelle indicate in sede di gara quale responsabile referente o nel gruppo di lavoro dedicato al servizio oggetto del presente contratto dovrà chiedere espressa autorizzazione al Comune. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Il Broker comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui il broker proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Broker e da queste comunicate al Comune, nel termine massimo di 5 giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui oltre d'importo pari al 0,5 % della stessa. In caso di inadempimento da parte del broker degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto

#### **Art. 4 Modalità di svolgimento dei Servizi**

I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati, secondo le modalità, le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente atto e negli atti ivi richiamati, compreso capitolato e offerta tecnica. Ogni prestazione dovrà essere eseguita a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. L'attività deve essere svolta nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel Codice delle Assicurazioni, con particolare riferimento agli obblighi di cui agli articoli 115, 117, 118, 119 e 120 del predetto Codice delle Assicurazioni e al Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5.

Ogni prestazione, inoltre, dovrà essere eseguita in conformità ed in osservanza alle indicazioni fornite dal Comune di Rodano.

Il Broker in relazione ad ogni attività, specificatamente elencata e descritta all'articolo 1 del capitolato cui si rimanda, dovrà presentare al Comune di Rodano, laddove previsti, i relativi documenti.

I Servizi dovranno essere prestati nel rispetto della tempistica indicata nell'offerta tecnica per ciascuna attività nel citato articolo 1 del capitolato. Si precisa che nei casi in cui il predetto articolo 1 del capitolato prevede che il termine per la presentazione di un documento decorra dalla ricezione della richiesta espressa del Comune di Rodano, quest'ultimo provvederà ad inoltrare la richiesta al Responsabile Referente preposto a mezzo fax e/o a mezzo servizio di posta elettronica.

Tutti i documenti, redatti secondo le modalità disciplinate nel presente contratto, dovranno essere approvati espressamente dal Comune di Rodano. Resta inteso che l'approvazione dei documenti rappresenta l'accettazione della attività e che in nessun caso la mancata approvazione da parte del Comune dei documenti consegnati potrà intendersi come approvazione tacita. Si precisa che, nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai predetti documenti elaborati, queste dovranno essere consegnate rispettivamente entro 3 giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse che saranno comunicate dal Comune (in forma scritta anche via e-mail). Tutti i prodotti, le specifiche, le relazioni e i documenti quali grafici, disegni, statistiche, computi e dati, la documentazione e quant'altro realizzato dal broker e dal personale da esso impiegato in adempimento del presente contratto, compreso ogni risultato intermedio, è di esclusiva proprietà del Comune che potrà disporne a proprio piacimento senza limitazione alcuna. Il broker, pertanto, garantisce che il Comune potrà utilizzare liberamente quanto suddetto senza violazione alcuna di diritti altrui. Il Broker ha l'obbligo di restituire al Comune, entro 15 giorni dalla cessazione di validità a qualunque ragione dovuta del presente accorso, ogni eventuale manuale o altro supporto strumentale e il materiale, consegnato da Comune nonché le informazioni e i documenti in suo possesso relativi alle attività affidategli

#### **Art. 5 Obblighi nei confronti del personale**

Il broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza

Il broker è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge relative ai rapporti e contratti di lavoro con il proprio responsabile dipendente e non dipendente.

Il broker aggiudicatario dovrà inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili dalla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località che per categoria venga successivamente stipulato.



Tutto il personale è a carico del broker aggiudicatario. Questo si impegnerà a fornire tutti i supporti necessari ad una corretta formazione del personale da adibire ai servizi e provvederà a formare gli operatori circa la normativa di igiene e sicurezza.

L'aggiudicatario deve inoltre essere in regola con la Legge nr. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Comune riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **Art. 6 Affiancamento iniziale**

Nel periodo successivo alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, è data facoltà al broker aggiudicatario di usufruire di un periodo finalizzato all'addestramento del proprio personale per la conoscenza dettagliata delle attività. La data effettiva di possibile inizio di tale periodo, della durata massima di 15 giorni lavorativi, previa richiesta del broker aggiudicatario, sarà comunicata dal Comune di Rodano. Nel corso di detto periodo, la cui pianificazione di dettaglio dovrà essere concordata con il Comune di Rodano, il trasferimento della conoscenza potrà essere effettuato dallo stesso comune o dal broker uscente. L'affiancamento non potrà eccedere l'impegno globale di 15 giorni lavorativi. Si precisa che l'attività di affiancamento iniziale avrà termine, al più tardi, entro tre giorni lavorativi antecedenti la sottoscrizione del contratto dei servizi di consulenza e assistenza assicurativa da prestare in favore del Comune di Rodano.

Si sottolinea che, nel caso in cui il broker aggiudicatario non esercitasse tale facoltà, lo stesso sarà ritenuto totalmente responsabile della piena adeguatezza delle attività che verranno svolte, sia in termini di competenza, qualità che di raggiungimento degli obiettivi di prestazione.

#### **Art. 7 Trasferimento del know how**

Nel corso della durata del Contratto potrà essere richiesto al broker di assicurare al personale del Comune di Rodano, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, ecc. Si precisa che non è prevista una specifica remunerazione di tale attività che è da ritenersi compresa nel servizio oggetto del presente contratto.

#### **Art. 8 Controllo del servizio**

Spettano al Comune di Rodano le più ampie facoltà di controllo, verifica e di indirizzo, in merito:

- 1) all'adempimento preciso degli obblighi del broker;
- 2) all'offerta gestionale-tecnica;
- 3) al controllo della qualità dei servizi erogati;
- 4) al corretto svolgimento delle attività svolte dal broker.

Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dai report periodici e dai resoconti di attività che il broker dovrà consegnare al Comune di Rodano.

#### **Art. 9 Riservatezza**

Il broker aggiudicatario si impegna, per conto proprio e del proprio personale e senza limitazione di tempo alcuna, a:

- a. utilizzare le informazioni e gli strumenti di qualunque natura messi a disposizione dal Comune esclusivamente per i fini della esecuzione del contratto;
- b. non comunicare a terzi quanto realizzato in esecuzione del presente contratto;
- c. mantenere il più rigoroso segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Comune su dati, fatti, informazioni, documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza o che fossero stati comunicati dal Comune in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

Il broker aggiudicatario assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche appartenenti all'operatore che siano state da questo portate a sua conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale. Il broker e i suoi collaboratori, pertanto, sono tenuti al segreto professionale per l'intera durata delle attività e dopo il completamento della stessa. A questo riguardo, né l'operatore né il personale alle sue dirette dipendenze o comunque con lui in contatto in ragione della esecuzione delle attività possono comunicare in alcun momento a persone o enti o rendere pubbliche informazioni riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della attività, salvo autorizzazione preliminare scritta dal Comune.

La violazione da parte dell'operatore e/o dei suoi collaboratori di quanto disposto nel presente articolo comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima il Comune a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Art. 10 Subappalto**

Il broker aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

#### **ovvero IN ALTERNATIVA**

conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subaffidamento, limitatamente alle seguenti prestazioni:

-----  
Il broker aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il broker aggiudicatario si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il broker deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere al broker l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata

Il broker si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il broker si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso il broker non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del broker agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016

**Art. 11 Cessione del contratto, cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione, cessione dei crediti derivanti da contratto**

La cessione del contratto è vietata, pena la nullità dell'atto di cessione. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune avrà la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 16.

Le vicende soggettive relative all'operatore (ossia i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione) sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

La cessione dei crediti nascenti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 12 Cauzione e Polizza Assicurativa**

A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, l'operatore ha prestato ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione. Tale garanzia è pari ad € ..... /00, ha una validità pari all'intera durata del contratto ed è di natura autonoma. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'operatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'operatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'operatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'operatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'operatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;

- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (\_\_\_\_\_) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'operatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all' affidamento del contratto, l'operatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia. L'operatore si impegna a mantenere la cauzione nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto ed a reintegrarla, entro 15 gg. dall'intervenuta escussione, qualora su di essa il Comune operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. La non ottemperanza a quanto prescritto al precedente comma è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, così come precisato al successivo Art. 17

Il broker dovrà altresì dimostrare annualmente la permanenza della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, avente le caratteristiche specificate all'art. 9 del capitolato.

### **Art. 13 Responsabilità**

Il broker assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del broker stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona

riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei responsabili di settore/servizio preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui alla presente bozza di convenzione.

#### **Art. 14 Rilievi e Penali**

In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste nel capitolato, nell'offerta tecnica e nel presente contratto il Comune di Rodano applicherà rilievi e penali previsti dall'articolo 10 del capitolato secondo le modalità ivi esplicitate

#### **Art. 15 Risoluzione**

In linea con quanto stabilito dall'art. 108 e fatto salvo quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs.

n. 50/2016, In caso di inadempimento dell'operatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, il Comune ha la facoltà di comunicare all'operatore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 del c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'operatore è tenuto al risarcimento del danno.

Inoltre:

in caso di applicazione di penali da parte del Comune superiori al 10% del corrispettivo complessivo massimo del Contratto;

in tutti i casi espressamente previsti nel presente Contratto;

il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore a mezzo PEC. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Art. 16 Recesso**

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento per motivi di diritto pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al broker con lettera raccomandata a/r.

Inoltre il Comune ha diritto nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti del broker di natura tale da non comportare la risoluzione del presente contratto

di recedere unilateralmente dal presente contratto in tutto o in parte in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi al broker con lettera raccomandata A.R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il broker un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione; indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del broker;
- b. nel caso in cui il broker perda i requisiti minimi richiesti dagli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale il broker si è aggiudicato il presente contratto;
- c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del broker siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. qualora sia dimostrato che il broker non è adempiente agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
- e. qualora sia dimostrato che il broker non è adempiente sulla base del D.Lgs. n. 626/1994;
- f. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto;

Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In ogni caso, su richiesta

del Comune, il broker dovrà, comunque, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio del Comune, provocare danno allo stesso.

#### **Art. 17 Foro**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra broker e Comune in relazione al presente contratto ed agli atti ivi citati, le parti espressamente stabiliscono che il foro unico e competente in via esclusiva è quello di Monza. Resta inteso che qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio in parola, il broker sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione: in mancanza, qualora il broker si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto si potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al broker con raccomandata A/R scritta;

#### **Art. 18 L. 68/99**

Le Parti danno atto che il broker ha dichiarato in sede di gara in merito agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 di .....

#### **Art. 19 Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del broker , senza diritto di rivalsa.

#### **Art. 20 Trattamento dei dati**

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente bozza di contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della medesima.

Ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e Cartacei.

Il Comune esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della presente bozza di contratto in ottemperanza agli obblighi di legge.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi ricompresi nel servizio oggetto del presente atto. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dei servizi ricompresi nel



servizio in parola. Il suddetto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il broker è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

#### **Art. 21 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente bozza di contratto si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque qualunque modifica al presente atto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Comune si riserva comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto;

Per il Comune . .....

Per il broker.....

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa ....., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il broker dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 2) Durata, 3) Oneri a carico del broker, , 5) Obblighi nei confronti del personale, ..... ) Compensi del broker; 9) Riservatezza; 11) Cessione e Subappalto, 12) Cauzione e Polizza, 13) Responsabilità del broker 14) Rilievi e Penali, 15) Risoluzione , 17) foro competente; 20) Trattamento dei dati.

Il broker – .....